

Regione Basilicata – Legge Regionale del 14 febbraio 2007, n. 4

Rete regionale integrata dei servizi di cittadinanza sociale

Pubblicata nel B.U. Basilicata 17 febbraio 2007, n. 10.

Art. 19

Sistema Informativo Sociale.

1. La Regione istituisce il Sistema Informativo Sociale regionale per l'organizzazione dei flussi informativi dei soggetti operanti nella rete regionale integrata e ne definisce il modello organizzativo in modo da consentire il massimo grado di raccordo, coordinamento e integrazione con i sistemi informativi nazionali e locali.
2. Il Sistema Informativo Sociale assicura il supporto permanente delle attività dell'Osservatorio delle Politiche Sociali, nonché delle funzioni di programmazione, monitoraggio e valutazione delle politiche di cui alla presente legge, attraverso la rilevazione, l'analisi e l'organizzazione di dati e indicatori relativi ai fabbisogni di assistenza sociale, all'offerta dei servizi ed alle specificità ed evidenze del contesto socio-demografico e sanitario.
3. Alla definizione, implementazione e gestione del Sistema Informativo Sociale regionale contribuiscono le Province e i Comuni, in relazione alle rispettive competenze.
4. Le Province gestiscono il Sistema Informativo Sociale in ambito provinciale per le funzioni ad esse assegnate dalla presente legge, nonché per le finalità connesse alle politiche di propria competenza.